



Via Lecce n° 99 - 73016 SAN CESARIO DI LECCE (LE)

Partita IVA: 00396610750

www.stplecce.it

E-mail: segreteria@stplecce.it PEC: stplecce@pec.it

REGOLAMENTO DI VETTURA MAGGIO 2023

Numero verde per informazioni agli utenti:

Dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.00

800-447472

Utilizzabile solo da numero fisso e dal distretto telefonico di Lecce

Negli altri casi utilizzare:

0832-228441

REGOLAMENTO DI VETTURA

Indice:

ART. 1: LE INFORMAZIONI

ART. 2: LA SALITA, IL VIAGGIO, LA DISCESA

PER SALIRE
DURANTE IL VIAGGIO
PER SCENDERE

ART. 3: DOCUMENTI DI VIAGGIO E VERIFICA

NORME SPECIFICHE PER GLI ABBONATI

ART. 4: TRASPORTO BAMBINI

ART. 5: TRASPORTO ANIMALI

ART. 6: TRASPORTO BAGAGLI

ART. 7: SANZIONI

SANZIONI RELATIVE AI TITOLI DI VIAGGIO
PAGAMENTO DELLE SANZIONI RELATIVE AI TITOLI DI VIAGGIO:
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
PAGAMENTO DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE
SANZIONE IN CASO DI DIMENTICANZA DELL'ABBONAMENTO PERSONALE
SANZIONI RELATIVE ALLE REGOLE DI VIAGGIO

ART. 8: MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI

ART.9: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

ART. 10: NORME GENERALI

ART. 11: SEGNALAZIONI E RECLAMI

REGOLAMENTO DI VETTURA

ART. 1: LE INFORMAZIONI

STP informa i cittadini sulle modalità del viaggio utilizzando gli appositi spazi posti sugli autobus, e per quanto attiene le tariffe e gli orari, utilizzando le agenzie dislocate sul territorio, il proprio sito internet ed il proprio personale di controllo.

In caso di modifiche di percorso a seguito di manifestazioni programmate, interruzioni stradali o altro, STP, compatibilmente con le informazioni ricevute, comunica preventivamente tutte le variazioni rispetto al servizio previsto.

In caso di deviazione improvvisa o incidente stradale i passeggeri riceveranno indicazioni sulle possibilità e le modalità di proseguimento del viaggio.

I conducenti ed il personale comunque a contatto con la clientela avranno bene in vista il tesserino di riconoscimento con l'indicazione della matricola personale e con l'esposizione della propria fotografia per garantire la riconoscibilità e la rintracciabilità degli agenti.

ART. 2: LA SALITA, IL VIAGGIO, LA DISCESA

STP garantisce ai clienti la sicurezza e la tranquillità del viaggio, mettendo a disposizione tutte le competenze e le risorse della propria organizzazione.

Assicura la continuità e la certezza del servizio, con il rispetto degli orari di partenza, di passaggio e di arrivo, in tutte le fermate programmate del percorso.

PER SALIRE

- a) alla fermata segnalare al conducente l'intenzione di salire in vettura;
- b) servirsi delle porte di accesso all'autobus come indicato dalla segnaletica di vettura;
- c) per motivi di sicurezza non è possibile salire fuori fermata e quando la vettura è in movimento.

DURANTE IL VIAGGIO

- d) non è consentito occupare più di un posto a sedere;
- e) evitare di fermarsi vicino alle porte ed alle macchinette obliterate per l'utilizzo ottimale dello spazio a bordo degli autobus;
- f) è vietato insudiciare, imbrattare e danneggiare l'autobus in ogni sua parte;
- g) è vietato sporgersi dai finestrini e gettare oggetti fuori dagli autobus;
- h) è vietato fumare sull'autobus, in quanto mezzo pubblico;
- i) non arrecare disturbo agli altri viaggiatori adottando comportamenti irrispettosi e non conformi al decoro;
- j) adottare, nei confronti del conducente e del personale di controllo, un comportamento di rispetto e di collaborazione, per favore lo svolgimento del servizio;
- k) è possibile rivolgersi al conducente per informazioni, se non impegnato in funzioni di guida;
- l) STP intende fornire ai cittadini un "ambiente di viaggio" decoroso, garantendo standard di igiene e pulizia dei mezzi. A tal fine è necessario contribuire al mantenimento della pulizia non insudiciando gli autobus;
- m) usare i dispositivi di emergenza solo in caso di grave necessità, per motivi di sicurezza;
- n) non è consentito trasportare bombole di gas compressi, disciolti o liquefatti, materiale infiammabile, esplosivo o radioattivo;
- o) non possono essere trasportate armi da fuoco cariche e non smontate (questa norma non si applica agli agenti delle Forze dell'ordine in servizio);
- p) durante il viaggio non è consentito affiggere od esporre stampe o distribuire oggetti, esercitare commercio o raccolta di denaro, anche per fini benefici; a bordo degli autobus è, inoltre, vietata qualsiasi forma di accattonaggio;
- q) gli oggetti smarriti rinvenuti sull'autobus dovranno essere consegnati al conducente rilasciando le proprie generalità; tali oggetti saranno custoditi dall'Azienda ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

PER SCENDERE

- r) segnalare, in prossimità della fermata richiesta, utilizzando il pulsante di prenotazione di fermata, l'intenzione di scendere dalla vettura;
- s) è fatto obbligo servirsi delle porte di uscita come indicato dalla segnaletica di vettura;
- t) astenersi dal chiedere al conducente di scendere fuori fermata in quanto è vietato far scendere i passeggeri al di fuori delle fermate autorizzate e segnalate.

ART. 3: DOCUMENTI DI VIAGGIO E VERIFICA

Il cliente è tenuto ad acquistare un idoneo titolo di viaggio presso uno dei punti vendita autorizzati.

L'acquisto del titolo di viaggio comporta la conoscenza e l'accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Non è consentito l'uso di più biglietti per comporre la tariffa relativa al percorso da effettuare.

All'atto della salita a bordo il cliente è tenuto ad esibire al conducente il titolo di viaggio e, al fine di conferire validità allo stesso, deve provvedere alla vidimazione utilizzando l'apposita oblitteratrice.

Abbonamenti settimanali e mensili, per acquisire validità, devono essere oblitterati appena saliti a bordo. La mancata oblitterazione comporta sanzione pecuniaria.

In caso di mancato o difettoso funzionamento dell'oblitteratrice il cliente è tenuto a segnalare l'avaria al conducente ed a convalidare personalmente il titolo di viaggio apponendo sullo stesso, in modo indelebile, la data e l'ora di utilizzo.

Il titolo di viaggio deve essere conservato per tutto il percorso e non è cedibile a terzi dopo la sua convalida.

Il titolo di viaggio dovrà, altresì, essere esibito a richiesta del personale preposto alla verifica ed al controllo.

Eccezionalmente il biglietto potrà essere acquistato a bordo dell'autobus, al momento di salire in vettura, con la corresponsione di un sovrapprezzo.

NORME SPECIFICHE PER GLI ABBONATI

Il cliente che intende acquistare un abbonamento settimanale o mensile dovrà munirsi, preventivamente, della tessera di riconoscimento.

Tale tessera verrà rilasciata da STP tramite le agenzie di vendita ed avrà una validità triennale.

Gli abbonati, al momento della salita a bordo dell'autobus, oltre all'abbonamento dovranno esibire al conducente e/o al personale di controllo la predetta tessera di riconoscimento.

La mancata esibizione della tessera comporterà la non validità del titolo di viaggio e la conseguente sanzione pecuniaria.

- In caso di furto o smarrimento dell'abbonamento:

- non saranno corrisposti indennizzi o rimborsi;
- potrà essere rilasciato un duplicato, **per i soli abbonamenti mensili, previa esibizione di apposita denuncia presentata all'Autorità competente e dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti interni, con il pagamento, a titolo di disagio emissione, di Euro 10,00;**

- In caso di deterioramento dell'abbonamento:

- sarà rilasciato, previa consegna del titolo di viaggio deteriorato e dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti interni, un duplicato in sostituzione dell'abbonamento non più utilizzabile con il pagamento, a titolo di disagio di emissione, di Euro 10,00.

Tutti i duplicati sono emessi solo ed esclusivamente presso la Sede:

Via Lecce n° 99 – 73016 S. Cesario di Lecce (lunedì/venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,30).

ART. 4: TRASPORTO BAMBINI

Ogni viaggiatore munito di regolare titolo di viaggio ha facoltà di far viaggiare gratuitamente un bambino di età compresa tra 0 e 10 anni.

Chi accompagna più di un bambino di età compresa tra 0 e 10 anni, oltre al proprio biglietto, deve acquistare un biglietto ogni due bambini.

L'accompagnatore ovvero l'esercente la responsabilità genitoriale o tutela è responsabile per gli eventuali danni arrecati dai minori all'autobus o agli altri. E' consentito trasportare gratuitamente i passeggini dei bambini purché piegati in modo tale da ridurre l'ingombro.

ART. 5: TRASPORTO ANIMALI

- a) I cani che accompagnano i passeggeri non vedenti possono salire liberamente sui mezzi aziendali.
- b) Non è ammesso il trasporto contemporaneamente di più animali a bordo della stessa vettura;
- c) E' ammesso il trasporto solo di animali non pericolosi e di piccola taglia. Tali animali devono essere portati dentro gabbiette o contenitori protetti le cui dimensioni siano inferiori a cm. 50 x 30 x 30 (limite previsto per gli oggetti trasportabili senza il titolo di viaggio) e devono essere accompagnati dal Libretto Sanitario da esibire a richiesta del personale aziendale. Tali animali possono viaggiare gratuitamente a condizione che siano tenuti in grembo dal proprietario, in caso contrario dovrà essere acquistato un regolare titolo di viaggio;
- d) Ogni passeggero può trasportare un solo animale. In caso di notevole affollamento del mezzo, per motivi di sicurezza dei passeggeri, il personale aziendale potrà non consentirne il trasporto.
- e) Nel caso in cui l'animale insudici, deteriori l'autobus o provochi in qualunque modo un danno alle persone o alle cose, il proprietario è tenuto al risarcimento del danno.

ART. 6: TRASPORTO BAGAGLI

- a) Possono essere trasportati gratuitamente bagagli di dimensioni inferiori a cm. 50 x 30 x 30.
- b) I bagagli di dimensioni superiori possono essere trasportati previo pagamento del biglietto e, comunque, devono rientrare nei limiti massimi di cm. 40 x 60 x 80 ed essere sistemati nell'apposito vano bagagli.
- c) Ogni passeggero può portare con sé non più di due bagagli.
- d) I bagagli trasportati non devono contenere materiale od oggetti pericolosi, infiammabili, esplosivi, maleodoranti o che possano, comunque, arrecare fastidio ad altri passeggeri.
- e) I bagagli devono essere collocati nelle apposite bagagliere o, comunque, tenuti in posizione tale da non ostacolare il transito dei passeggeri e, in ogni caso, non devono occupare posti a sedere.

ART. 7: SANZIONI

SANZIONI RELATIVE AI TITOLI DI VIAGGIO

Le infrazioni relative ai titoli di viaggio (art. 3) sono soggette alle sanzioni amministrative previste dalla L.R. n. 18 del 31/10/2002.

L'utente che, al momento del controllo, risulta sprovvisto di valido titolo di viaggio ovvero in possesso di titolo di viaggio irregolare, incorre in una sanzione amministrativa di euro 100,00, oltre al pagamento del prezzo del biglietto e delle spese di procedura, se applicabili.

L'utente è considerato, a tutti gli effetti, privo di titolo di viaggio nei casi in cui:

- Pur essendo in possesso del biglietto non lo ha convalidato con le previste modalità;
- Esibisce biglietto convalidato più volte;
- Esibisce titolo di viaggio con palesi segni di alterazione o contraffazione;
- Utilizza un abbonamento scaduto;
- Utilizza titolo di viaggio di tariffa o tratta inferiore a quella prevista;
- Esibisce titolo di viaggio non accompagnato da tessera e documento di riconoscimento.

L'utente a cui è stato elevato verbale di contravvenzione in quanto sprovvisto di valido titolo di viaggio, entro 30 gg dalla contestazione o dalla notifica, può presentare giustificazioni ovvero può chiedere di essere **ascoltato** (art. 18 L. 689/81).

Se le giustificazioni SONO accolte STP comunica all'utente l'archiviazione del provvedimento.

Se le giustificazioni NON sono accolte STP emette Ordinanza Ingiunzione di pagamento indicando anche le motivazioni del mancato accoglimento.

Le giustificazioni, con l'indicazione degli estremi del verbale, dovranno essere indirizzate a: **"Società Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto S.p.A. – UFFICIO PRODOTTI DEL TRAFFICO – Via Lecce n. 99 – 73016 S. Cesario di Lecce"** ovvero tramite e-mail a segreteria@stplecce.it PEC: stplecce@pec.it .

PAGAMENTO DELLE SANZIONI RELATIVE AI TITOLI DI VIAGGIO

- PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

La Legge Regionale 31/10/2002 n. 18, all'art. 32, ha determinato in EURO 100,00 la sanzione amministrativa a carico dei clienti trovati sprovvisti del titolo di viaggio non regolarmente convalidato, oltre al pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato e per quello che il viaggiatore dichiara di voler ancora effettuare.

Tale importo è ridotto a EURO 50,00 nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notifica della stessa (in caso di utente minore di età).

- PAGAMENTO DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE

Decorsi inutilmente i sessanta giorni per il pagamento della sanzione, il Legale Rappresentante ovvero il Gestore del Trasporto, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81 e dell'art. 32 della L.R. 18/02, emette l'ordinanza ingiunzione per il pagamento della somma di EURO 100,00 a titolo di sanzione amministrativa, aumentata sino al triplo in virtù del combinato disposto della L.R. 18/02, del DPR 753/80 e art. 8 della L. 689/81, oltre alle spese di notifica (ivi comprese

quelle per la formazione dell'atto) e dell'importo del biglietto di corsa semplice calcolato sulla massima percorrenza effettuata dall'autobus sul quale l'infrazione è stata commessa.

- SANZIONE IN CASO DI OMESSA ESIBIZIONE DELL'ABBONAMENTO PERSONALE

Nel caso in cui il cliente sia titolare di un abbonamento personale mensile/settimanale, ma non sia in grado di esibirlo al conducente od al personale incaricato del controllo, sarà redatto comunque verbale di accertamento dell'infrazione con l'indicazione delle generalità del cliente. Quest'ultimo, per essere ammesso al pagamento della sanzione ridotta di **EURO 20,00**, nel termine **TASSATIVO** di cinque giorni dalla data del verbale, dovrà inviare, presso gli uffici aziendali siti alla: **Via Lecce n° 99 – 73016 S. Cesario di Lecce**, copia di:

- a) l'abbonamento mensile/settimanale regolarmente acquistato **in data e ora antecedente all'elevazione della contravvenzione;**
 - b) la tessera di riconoscimento STP;
 - c) bollettino di versamento **di EURO 10,00** sul **c/c postale 210732 intestato a S.T.P. di Terra d'Otranto S.p.A. - LECCE.**
- In caso contrario la sanzione sarà applicata in misura intera.
 - In caso di recidività nell'anno in corso ed in quello precedente, non potrà essere applicata la suddetta sanzione ridotta di **EURO 10,00**.

- SANZIONI RELATIVE ALLE REGOLE DI VIAGGIO

Le altre infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla vigente normativa generale, oltre che da quanto previsto dalla succitata L.R. n. 18 del 31/10/2002:

- a) per le infrazioni relative all'art. 2, punto f (è vietato insudiciare, imbrattare o danneggiare l'autobus), è prevista una sanzione da un minimo di EURO 7,75 ad un massimo di EURO 23,25, oltre al risarcimento del danno;
- b) per le infrazioni relative all'art. 2, punto g (è vietato gettare oggetti fuori dal finestrino), è prevista una sanzione da un minimo di EURO 5,16 ad

un massimo di EURO 15,49, ove il fatto avvenga con il veicolo in movimento i trasgressori sono puniti con l'ammenda da EURO 25,82 a EURO 258,23 e con la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

- c) per le infrazioni relative all'art. 2, punto h (non è consentito fumare), è prevista una sanzione da un minimo di EURO 25,00 ad un massimo di EURO 250,00;
- d) per le infrazioni previste dall'art. 2, punto m (abuso dei dispositivi d'emergenza), è prevista una sanzione da un minimo di EURO 25,82 ad un massimo di EURO 258,23 e la denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- e) per le infrazioni previste dall'art. 2, punto o (non trasportare armi da fuoco), è prevista una sanzione da un minimo di EURO 77,47 ad un massimo di EURO 232,41;
- f) per le infrazioni previste dall'art. 2, punto p (non è consentito esercitare sugli autobus attività commerciali o raccolta di denaro), è prevista una sanzione da un minimo di EURO 15,49 ad un massimo di EURO 46,48;
- g) in tutti gli altri casi di inosservanza delle regole stabilite ai precedenti articoli 2, 4, 5, e 6, è prevista una sanzione da un minimo di EURO 51,65 ad un massimo di EURO 258,23, ridotta del 50% se il cliente estingue l'illecito entro 30 giorni dalla contestazione o sua notifica.

Nell'applicazione della effettiva sanzione amministrativa tra il limite minimo e massimo, nonché della possibilità di aumento sino al triplo in virtù di quanto disposto dall'art. 8 della L. 689/81, si avrà riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

ART. 8: MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI

Le sanzioni, nel caso in cui gli importi non vengano corrisposti immediatamente al personale di controllo, devono essere versate sul **c/c postale n. 210732, intestato alla Società Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto S.p.A.**, con l'indicazione degli estremi dell'oblazione (numero e data del verbale).

ART. 9: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Provvede all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni il personale dipendente appositamente incaricato dall'Azienda.

ART. 10: NORME GENERALI

È fatto obbligo ad ogni passeggero di attenersi ad ogni eventuale disposizione del personale preposto al servizio. Si fa presente, inoltre, che i clienti dei servizi pubblici di trasporto sono tenuti, se richiesti, a fornire le proprie generalità agli addetti al controllo.

A norma dell'art. 651 c.p.: "Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a **EURO 206,00**.

A norma dell'art 462 c.p.: "Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto ovvero non essendo concorso nella contraffazione od alterazione, acquista o detiene al fine di mettere in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da **EURO 10,00** a **EURO 206,00**".

A norma dell'art 496 c.p.: "Chiunque, fuori dai casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

Fatte salve le eventuali conseguenze di legge possono, comunque, essere esclusi dal trasporto ed allontanati, senza diritto ad alcun rimborso e risarcimento, i passeggeri molesti e quelli che non prestassero ascolto alle osservazioni ed agli inviti del personale di servizio tendenti a fare rispettare le sopra riportate norme.

I viaggiatori sono tenuti a cedere il posto ai mutilati ed invalidi per i quali sono riservati i relativi posti in vettura (art. 27 L. 30/3/71 n. 118) nonché agevolare le persone anziane, le donne e i bambini.

ART. 11: SEGNALAZIONI E RECLAMI

STP, a conferma del suo impegno per un continuo miglioramento della qualità del servizio offerto, mette a disposizione dei propri clienti gli strumenti della SEGNALAZIONE e del RECLAMO.

L'Azienda per **Segnalazione** intende: suggerimenti, osservazioni, proposte, consigli e quant'altro possa essere utile a capire le esigenze dei clienti al fine di migliorare, se possibile, i servizi offerti.

L'Azienda per **Reclamo** intende la esposizione di eventuali disservizi di qualsiasi genere.

Per inoltrare i Reclami e le Segnalazioni i clienti possono utilizzare:

- servizio postale;
- **fax: 0832-224423;**
- sito internet: **www.stplecce.it** (sezione "segnalazioni");
- e.mail: reclami@stplecce.it.

Eventuali Reclami/Segnalazioni inoltrati per iscritto dovranno sempre essere indirizzati a:

S.T.P. S.p.A.

Via Lecce n° 99 – 73016 S. Cesario di Lecce.

Al fine di poter dare sollecito riscontro ai Reclami STP chiede ai propri clienti, oltre alle proprie generalità ed indirizzo, di descrivere chiaramente quanto accaduto, indicando la località, il giorno, l'ora ed il numero sociale della vettura aziendale.

STP garantisce la riservatezza dei dati personali, così come previsto dalla normativa sulla tutela della privacy.

L'Azienda si impegna a fornire una risposta ai reclami in maniera tempestiva e comunque entro un periodo di tempo non superiore ai trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del reclamo.

STP ritenendo estremamente utili tali strumenti, esorta i clienti ad una continua e produttiva interazione.

San Cesario di Lecce, 4 Maggio 2023

F.to L'AMMINISTRATORE UNICO

Avv. Antonio Enrico PONZO